

## Art. 42

### Sospensione e revoca dell'accreditamento

1. L'accreditamento può essere sospeso o revocato a seguito del venir meno dei requisiti previsti.
2. Qualora nel corso del triennio di accreditamento si verificano eventi indicanti il venir meno dei requisiti ulteriori e del livello qualitativo delle prestazioni erogate da un soggetto accreditato, la Regione provvede ad effettuare tempestivamente le necessarie verifiche ispettive.
3. L'accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di accreditamento comporta, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e previa formale diffida, la sospensione con prescrizioni, la revoca dell'accreditamento o l'eventuale segnalazione al comune della mancanza dei requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento.
4. L'accertamento del grave mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro comporta il diniego o la revoca dell'accreditamento. La procedura è attivata dalla Regione, direttamente o su segnalazione dei soggetti interessati, ed è conclusa entro trenta giorni dall'avvio. Una nuova richiesta di accreditamento non può essere inoltrata prima che siano decorsi cinque anni dalla data di diniego o di revoca dell'accreditamento.
5. L'attività di vigilanza e controllo sul rispetto dei requisiti di accreditamento è svolta dalla Regione, avvalendosi del nucleo tecnico, di cui all'articolo 39, e delle aziende sanitarie locali.